Nota Informativa sui tracking pixel nelle e-mail
ANES - Associazione Nazionale dell'Editoria di Settore.

Gentile Associato,

con la presente nota, ANES vuole ricordarle che il **29 ottobre 2026** è il termine fissato dal Garante per la protezione dei dati personali per adeguarsi alle Linee Guida sull'utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, di cui al Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026.

1. Cosa sono i tracking pixel

I tracking pixel sono immagini di dimensioni minime, di norma invisibili, inserite nelle e-mail e ospitate su un server remoto. Come chiarisce il Garante, all'apertura del messaggio il pixel comunica al mittente l'avvenuta lettura e può rilevare indirizzo IP, dispositivo, tempo di lettura e numero di aperture.

Sono impiegati in newsletter, DEM e messaggi automatici per verificare il recapito delle e-mail, contrastare lo spam e misurare l'efficacia delle campagne. Il Garante li considera particolarmente invasivi, perché il destinatario di regola non è consapevole della loro presenza.

2. Cosa prevedono le Linee Guida del Garante

Le Linee Guida stabiliscono che all'uso dei tracking pixel si applica l'art. 122 del Codice privacy: il loro uso è quindi vietato, salvo consenso preventivo dell'utente o specifiche deroghe. Restano applicabili anche i principi del GDPR, tra cui trasparenza, responsabilizzazione e privacy by design.

Alla luce di tale quadro normativo, le Linee Guida forniscono alcuni chiarimenti interpretativi e individuano gli adempimenti necessari per la liceità del trattamento.

In primo luogo, le Linee Guida impongono di informare preventivamente i destinatari dell'uso dei tracking pixel e delle relative finalità, qualunque sia lo scopo dell'e-mail. Per gli invii già in corso, l'informativa può essere fornita con il primo messaggio utile.

In secondo luogo, se non ricorre un'esenzione, le Linee Guida richiedono il consenso preventivo del destinatario, da acquisire preferibilmente al momento della raccolta dell'indirizzo e-mail. Secondo il Garante, il consenso è necessario quando il pixel misura il comportamento del singolo destinatario, ad esempio per migliorare le campagne promozionali, adattare la frequenza degli invii o creare profili commerciali. Per le comunicazioni promozionali, il consenso ai pixel può essere ricompreso in quello al marketing, purché la richiesta sia formulata in modo neutro.

Le Linee Guida prevedono inoltre che il consenso possa essere revocato in qualsiasi momento, anche in modo granulare: il destinatario deve poter scegliere se non ricevere più le e-mail oppure continuare a riceverle senza pixel. A tal fine, il Garante suggerisce di inserire in ogni messaggio, ad esempio nel footer, un link o un'icona facilmente riconoscibile che conduca a una pagina di

gestione del consenso, dove l'utente possa disiscriversi o disattivare i soli tracking pixel. Il rifiuto non deve limitare il servizio e le scelte vanno registrate.

Infine, le Linee Guida richiamano l'obbligo di adottare misure di privacy by design e by default (art. 25 GDPR). A titolo di esempio, il Garante suggerisce di associare a ciascun indirizzo un identificativo non intelligibile e non sequenziale, così che l'indirizzo e-mail non sia trasmesso con il caricamento del tracking pixel.

3. Quali sono le esenzioni

Secondo le Linee Guida, il consenso non è necessario nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo di informativa:

a) quando il pixel serve solo a ottenere statistiche complessive sulle aperture, anche per migliorare il recapito e contrastare lo spam, senza misurare il comportamento del singolo destinatario (ad esempio con pixel uguali per tutti e dati tecnici anonimizzati);
b) quando il pixel è strettamente necessario per misure di sicurezza, ad esempio legate all'attivazione dell'account o al cambio password;
c) per le comunicazioni istituzionali o di servizio che il titolare è tenuto a inviare e di cui rileva l'effettiva presa visione, come modifiche contrattuali, incidenti di sicurezza, avvisi di phishing o scadenze.

Il Garante precisa che spetta a ciascun titolare verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per applicare l'esenzione.

4. Cosa fare

In conclusione, gli adempimenti necessari per conformarsi alle Linee Guida possono essere così sintetizzati:

- **Mappatura**: individuare le e-mail che contengono tracking pixel e le relative finalità.
- **Consenso o esenzione**: valutare, per ciascun tipo di invio, se serve il consenso o si applica un'esenzione.
- **Informativa**: aggiornare informative e moduli di iscrizione; per gli invii in corso, informare con il primo messaggio utile.
- **Consenso**: ove necessario, raccoglierlo prima dell'uso dei pixel, al momento dell'iscrizione.
- **Revoca**: inserire in ogni e-mail un link o un'icona verso una pagina di gestione del consenso e registrare le scelte degli utenti.
- **Privacy by design**: adottare misure che riducano i dati trattati.

Per un approfondimento, si rinvia al testo delle Linee Guida e al vademecum del Garante "Tracking pixel nelle e-mail. Le indicazioni del Garante"

ANES resta a disposizione per ogni chiarimento.